

**REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI CORSI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE, DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO E DEI MASTER DI ALTO APPRENDISTATO
(emanato con decreto rettorale 11 febbraio 2016 n. 49)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 2 (*Finalità*)

Articolo 3 (*Durata*)

Articolo 4 (*Accesso*)

Articolo 5 (*Istituzione*)

Articolo 6 (*Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi*)

Articolo 7 (*Attestati rilasciati*)

TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 8 (*Finalità*)

Articolo 9 (*Durata e crediti formativi*)

Articolo 10 (*Accesso*)

Articolo 11 (*Istituzione*)

Articolo 12 (*Spazi*)

Articolo 13 (*Frequenza e valutazione dell'apprendimento*)

Articolo 14 (*Responsabili del corso e loro competenze*)

Articolo 15 (*Tasse e gestione finanziaria*)

Articolo 16 (*Rilascio del diploma di master universitario*)

Articolo 17 (*La commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento e il consiglio dei master*)

Articolo 18 (*Norme finali*)

ALLEGATI:

Allegato 1 – Proposta di progetto

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:

a) dei corsi di formazione finalizzata e permanente, previsti dall'articolo 9 del regolamento didattico di Ateneo e precisamente:

- corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;

- corsi di aggiornamento professionale;

- corsi di educazione permanente e ricorrente;

- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.

b) dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e dall'articolo 8 del regolamento didattico di Ateneo, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente corsi di:

- formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello, compresi i master di Alto Apprendistato;

- perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello, compresi i master di Alto Apprendistato.

TITOLO II CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 2

(Finalità)

1. L'ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

Articolo 3

(Durata)

1. Le attività dei corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in un arco di tempo non superiore a dieci mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

Articolo 4

(Accesso)

1. L'iscrizione ai corsi è riservata a coloro che:

a) abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica) o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;

b) indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

Articolo 5

(Istituzione)

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica e sono sottoposti alla validazione della commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento di cui al successivo articolo 18, all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Le modalità e l'iter temporale sono gli stessi previsti per l'istituzione dei master di cui al successivo articolo 11.

2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare:

a) gli obiettivi formativi;

b) il responsabile scientifico del corso;

c) il collegio dei docenti ai quali compete l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattico-formative;

d) la durata, il calendario e il programma didattico;

TORNA ALL'INDICE

- e) il formato proposto con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e costi suddivisi per tipologia;
- f) i requisiti per l'accesso;
- g) le modalità di selezione.
- 3. L'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.
- 4. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.
- 5. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
- 6. La struttura di ateneo che gestisce i corsi è l'area didattica e servizi agli studenti.

Articolo 6

(Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi)

- 1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.
- 2. Il contributo richiesto ai partecipanti è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti.

Articolo 7

(Attestati rilasciati)

- 1. L'area didattica e servizi agli studenti rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite, compreso il numero di crediti maturato.

TITOLO III

CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 8

(Finalità)

- 1. L'ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo livello.
- 2. I corsi di master universitario dell'Università luav di Venezia, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sono finalizzati a formare sia figure specializzate, sia figure professionali aggiornate sul piano scientifico-culturale con competenze "trasversali". In entrambi i casi il percorso formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari.
- 3. I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere istituiti anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni.

Articolo 9

(Durata e crediti formativi)

- 1. I corsi hanno durata annuale o biennale e sono di norma organizzati in quattro moduli formativi di 15 crediti ciascuno.
- 2. I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stage, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. Almeno il 25% del monte ore complessivo è riservato all'attività didattica organizzata.
- 3. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi - corrispondenti a 1500 ore complessive di attività organizzata e tempo riservato allo studio individuale - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale.
- 4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso del master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il collegio dei docenti, di cui al successivo articolo 14, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.

TORNA ALL'INDICE

5. Il collegio può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con i contenuti del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.

6. È previsto il riconoscimento dei crediti formativi anche per coloro che frequentano moduli singoli, previa verifica di profitto, e il rilascio di apposita certificazione. Gli studenti che frequentino in anni accademici diversi quattro moduli singoli per un totale complessivo di 60 crediti potranno chiedere il riconoscimento del titolo di master. Su queste richieste si esprimerà il consiglio di cui al successivo articolo 17.

Articolo 10

(Accesso)

1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario o un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.

2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti/magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.

3. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo corso di master universitario.

4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari.

5. Può essere ammessa l'iscrizione con riserva a un corso di master universitario, nel caso in cui il candidato consegua il titolo di studio in un anno accademico precedente a quello al quale afferisce il master.

6. Può essere prevista l'iscrizione a singole attività formative di un corso di master universitario e i requisiti di ammissione sono disciplinati di volta in volta nel progetto di master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1.

Articolo 11

(Istituzione)

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica.

2. Il progetto del master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 viene sottoposto di norma entro febbraio di ciascun anno alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento di cui al successivo articolo 17, che valida dal punto di vista didattico e scientifico i progetti presentati.

La proposta deve indicare:

- a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative, di norma organizzate in quattro moduli da 15 crediti ciascuno, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale;
- c) la durata;
- d) il numero di ore previste per le attività didattiche organizzate;
- e) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
- f) il numero di posti disponibili;
- g) il numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative;
- h) le modalità di ammissione;
- i) i componenti del collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master;
- j) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna (non superiore al 70%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);
- k) gli incarichi di tutorato;
- l) il formato proposto con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e costi suddivisi per tipologia. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi;
- m) qualora il piano finanziario esponga importi provenienti da enti e/o società esterne esso dovrà essere corredato dalle relative lettere di intenti;
- n) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;

TORNA ALL'INDICE

- o) eventuali lettere di intenti di enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.
3. I progetti dei master devono essere ispirati a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni di mercato.
 4. Una volta validate e/o emendate le proposte sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, entro aprile di ogni anno accademico.
 5. La struttura di ateneo che gestisce i master è l'area didattica e servizi agli studenti.
 6. Le attività didattiche iniziano, di norma, a ottobre di ciascun anno e terminano a settembre dell'anno successivo.
 7. L'istituzione dei master non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.

Articolo 12

(Spazi)

1. Gli spazi destinabili alle attività dei master possono essere individuati tra gli spazi gestiti dall'ateneo o essere messi a disposizione da terzi.

Articolo 13

(Frequenza e valutazione dell'apprendimento)

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto.
2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.
3. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche di eventuali attività di tirocinio.
4. Le modalità di redazione e svolgimento della prova finale sono definite nell'ambito di ciascun corso di master.
5. Le eventuali verifiche intermedie danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale è valutata in centodecimi.

Articolo 14

(Responsabili del corso e loro competenze)

1. Responsabile del master è il collegio dei docenti; compete al responsabile scientifico del master il coordinamento delle attività didattico-formative.
2. Il collegio è composto da un numero minimo di tre docenti, scelti tra docenti di ruolo o docenti esterni che prestino attività didattica nel master. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università luav di Venezia sono determinati di volta in volta.
3. Al responsabile scientifico e al collegio spettano la progettazione, la programmazione e l'organizzazione del corso. Essi individuano uno o più tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto alla didattica, collegamento fra i docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. I tutor sono di norma individuati all'interno delle liste di idoneità formulate per i corsi di laurea e di laurea magistrale.
4. Al termine del corso, il responsabile scientifico redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto finanziario. Tale relazione viene trasmessa alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento.

Articolo 15

(Tasse e gestione finanziaria)

1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione.
2. L'importo delle tasse e dei contributi viene deciso annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato nel bilancio dell'ateneo. L'ammontare delle tasse e dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
3. La struttura dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio.
4. Il conto economico sarà articolato come previsto nell'allegato 1, sulla base del formato scelto per il master.
5. La destinazione degli utili realizzati viene stabilita dal senato accademico annualmente, su proposta del rettore, in sede di approvazione del bilancio.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 16

(Rilascio del diploma di master universitario)

1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.
2. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere concluse entro il calendario didattico previsto dal master.
3. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del rettore e del direttore generale, con la riproduzione delle relative firme.

Articolo 17

(La commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento e il consiglio dei master)

1. È istituita la Commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento.
2. La commissione è composta da tre componenti nominati dal rettore.
3. La commissione ha il compito di validare le nuove proposte; inoltre monitora e valuta i progetti erogati e ne valida il rinnovo.
4. È istituito il consiglio per i master e i corsi di perfezionamento.
5. Il consiglio è composto dai responsabili scientifici dei master e dei corsi di perfezionamento attivati nell'anno accademico.
6. Il consiglio svolge funzioni di organizzazione dell'offerta formativa, formula inoltre proposte per la promozione dei corsi e la gestione degli spazi e valuta le istanze degli studenti.

Articolo 18

(Norme finali)

1. Le attività formative svolte dai docenti dell'Università luav di Venezia all'interno dei corsi di formazione finalizzata e permanente e dei corsi di master universitario sono tenute nel rispetto della normativa vigente in merito di carico didattico. Dovrà comunque essere assicurata la precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

ALLEGATI:

Allegato 1 – Proposta di progetto

TORNA ALL'INDICE

**Allegato 1
Proposta di progetto**

Progetto nuovo
Rinnovo di progetto

Soggetto proponente (docente, gruppo di docenti e struttura didattica)

Titolo del corso/master

I livello
II livello
(nel caso di master, specificare il livello)

obiettivi:

profili funzionali e sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento:

progetto di massima:

(in questa sezione va descritta di articolazione delle attività formative, specificando le caratteristiche generali delle attività didattiche organizzate (applicative/teoriche), il tirocinio, ... le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e la prova finale)

Tabella 1 – quadro delle attività formative

attività formative	moduli	ssd di riferimento	ore di lezione frontale	ore di studio individuale	totale ore	totale cfu per modulo	totale cfu per insegnamento/ laboratorio
Insegnamento 1	modulo 1						
	modulo n						
Laboratorio 1	modulo 1						
	modulo n						

durata: (annuale / biennale)

numero di ore previste per le attività didattiche organizzate: _____

sede / sedi di svolgimento dell'attività didattica:

formato

minimo (10 studenti)

300 ore di tutorato

125 ore di docenza interna

250 ore di docenza esterna

medio (15 studenti)

660 ore di tutorato

125 ore di docenza interna

250 ore di docenza esterna

9.000 euro a disposizione per seminari e soggiorni

massimo (20 studenti)

860 ore di tutorato

125 ore di docenza luav

250 ore di docenza esterna

24.000 euro a disposizione per seminari e soggiorni

start up

125 ore di docenza luav

numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative:

modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti, compreso l'accesso alle singole attività formative:

componenti del Collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master¹:

Nome e cognome ed eventuale ruolo nel master	Provenienza	“profili” ²	ore di attività in aula	Titolo del modulo di insegnamento

consistenza organizzativa

(incaricati del tutorato)

soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso:

Nota bene: allegare le lettere di intenti di eventuali enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi

¹ Regolamento conferimento incarichi di insegnamento, art. 11 comma 2: Il senato accademico autorizza il conferimento diretto degli incarichi ai docenti facenti parte del collegio dei docenti responsabili dello svolgimento del master, individuato nella proposta di attivazione fatta dalle strutture competenti ai sensi delle normative vigenti.

² Regolamento conferimento incarichi di insegnamento: Art. 6, commi 2 e 3
 - eventuali incarichi direttivi e scientifici in istituzioni pubbliche o private di alta cultura, o in musei o gabinetti scientifici, o di formazione e ricerca universitaria, o in qualificati istituti di ricerca internazionali;
 - eventuali alti riconoscimenti culturali o professionali o scientifici nazionali o internazionali;
 - eventuale ruolo di preminenza nazionale o internazionale nell'ambito della professione esercitata
 - docenti universitari italiani di specifica e comprovata qualificazione didattica e/o scientifica.